

PUBBLICATO ALL'ALBO WEB IN DATA 6.3.2023

USG 1003



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale Docente
Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca

Decreto n. 1110

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 18/3/2005 di parziale rettifica del D.M. 4/10/2000;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 di rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni;

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l'art. 32;

Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l'equiparazione delle lauree universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di ricerca;

Visto il D.M. 9.3.2011 n. 102 relativo all'importo annuo minimo degli assegni di ricerca;

Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell'8.4.2011;

Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 1986 del 5/6/2017;

Visto il D.R. n. 497 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato il "Codice Etico dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il Codice di "Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" emesso con D.R. n. 1143 del 27/2/2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recante il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165";

Visto il D.R. n. 5389 del 28/12/2020 con il quale è stato da ultimo modificato il "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati determinati gli importi degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22.7.2020 con la quale è stato approvato da ultimo il calendario delle procedure, ai sensi dell'art. 1 del suddetto Regolamento;

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-quaterdecies, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sopracitata;

Visto il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 all' art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca – con cui sono state emendate le disposizioni previste dal succitato D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79 prevedendo la possibilità di indire procedure di conferimento di assegni di ricerca fino al **31.12.2023** limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine;

Vista la deliberazione in data 4.5.2022 con cui il Dipartimento di Economia chiede l'attivazione di un assegno di ricerca finanziato sui fondi di progetto "Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP), CUP D19J22000240006, nell'ambito del programma PON 2014-2020 - Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Ministero della giustizia approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 05 Gennaio 2022 Rif. m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID a valere sulle Linee di intervento 1 (Azione 1.3), 3 (Azione 3.1) per lo svolgimento di quanto previsto nell'allegato b) (Il Progetto) ;

Considerato che gli oneri derivanti dall'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia graveranno sul progetto UGOV 100012-2022-PR-ALTRI-EP-N_001;

Vista la deliberazione in data 8.6.2022 con cui il Dipartimento di Giurisprudenza chiede l'attivazione di n. 12 assegni di ricerca a valere sui progetti relativi al progetto "Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari, per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest", CUP D19J22000240006, nell'ambito del programma PON 2014-2020 -Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4,Azione 1.4.1 del Ministero della giustizia approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 05 Gennaio 2022 Rif. m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID, a valere sulle linee di intervento 1 (Azione 1.3), 3 (Azione 3.1), 4 (Azione 4.1), D e E per lo svolgimento di quanto previsto nell'Allegato B (Il Progetto).

Tenuto conto che il finanziamento del progetto "Next Generation UPP" è riconosciuto dal Ministero della Giustizia solo nella forma di rimborso spese sulla base delle rendicontazioni presentate dai diversi partner tra cui UNIGE;

Vista la deliberazione in data 23.6.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato *"di accogliere, in via del tutto eccezionale, la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza di anticipazione di budget per far fronte alla copertura anticipata del costo annuale degli assegni di ricerca e delle borse di dottorato, come illustrato in istruttoria, considerando il titolo di credito di € 652.123,69 verso l'Università di Torino, capofila del progetto "Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest" finanziato dal Ministero della Giustizia nell'ambito del programma PON 2014-2020 a valere sul FSE;*

di accogliere la proposta del rettore in base alla quale il Dipartimento di Giurisprudenza, nel fortuito caso non dovesse entrare in possesso dei fondi del progetto "Next Generation UPP", provvederà a restituire all'Ateneo la quota anticipata e spesa attraverso l'utilizzo di fondi propri anche con una rateizzazione pluriennale ovvero con una minore assegnazione di nuove risorse da parte dell'Ateneo";

di autorizzare il dirigente dell'area risorse e bilancio, in via del tutto eccezionale, ad anticipare il budget per € 464.191,00 al Dipartimento di Giurisprudenza subordinatamente al ricevimento di una delibera del Consiglio di Dipartimento con cui l'organo collegiale assume l'impegno a restituire i fondi anticipati qualora gli stessi non dovessero essere incassati nell'ambito del progetto, anche attraverso una rateizzazione pluriennale ovvero con una minore assegnazione di nuove risorse da parte dell'Ateneo;

Vista la deliberazione assunta in merito dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 7.7.2022;

Visto il D.R. n. 3290 del 28.7.2022 con il quale sono state indette n. 6 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 14 assegni di ricerca e tra queste n. 12 assegni presso il Dipartimento di Giurisprudenza e n. 1 per il Dipartimento di Economia;

Considerato che si è reso necessario ribandire n. 2 assegni tra quelli del Dipartimento di Giurisprudenza e n. 1 assegno per il Dipartimento di Economia per la durata di sei mesi a seguito della rinuncia dei vincitori dell'assegno e della necessità di portare a conclusione la ricerca iniziata;

Visto il Decreto d'urgenza n. 928 del 22.2.2023 con cui il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza chiede l'attivazione di n. 2 Assegni di ricerca di Fascia 3 della durata di 6 (sei) mesi ciascuno con copertura finanziaria a carico del Dipartimento a valere sui fondi del Progetto PON Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP), CUP D19J22000240006, nell'ambito del programma PON 2014-2020 - Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Ministero della giustizia approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 05 Gennaio 2022 Rif. m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID a valere sulle Linee di intervento 1 (Azione 1.3), 3 (Azione 3.1), 4 (Azione 4.1), D e E per lo svolgimento di quanto previsto nell'Allegato B (Il Progetto);

Visto il Decreto d'urgenza n. 923 del 22.2.2023 con cui il Direttore del Dipartimento di Economia chiede l'attivazione di n. 1 assegno della durata di mesi 6 con copertura finanziaria a carico del Dipartimento di Economia nell'ambito del progetto Next Generation UPP;

Considerato che per la peculiarità del progetto è necessario procedere all'emissione del bando al di fuori della normale calendarizzazione prevedendo altresì eccezionalmente la scadenza del bando il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione;

D E C R E T A

ART. 1

Numero degli assegni di ricerca

1. Sono indette n. 2 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 3 assegni di ricerca nei programmi specificati nell'allegato *A* da considerare parte integrante del presente bando.

2. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il candidato che intenda concorrere a più di una selezione deve presentare domanda separata per ciascuna di esse, con la relativa documentazione. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più selezioni, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.

4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, citato in premessa.

5. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

6. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. E' requisito di ammissione alla selezione il titolo di studio indicato nell'allegato *A* al presente bando per ciascun programma di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni di cui al successivo art. 6 al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it>, che richiede almeno il possesso di un indirizzo posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo comma 8. **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato A di cui all'art. 1, richiesto per il programma di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- e) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;

f) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatore a tempo determinato);

g) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;

h) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. dall'art. 13 del D.R. n. 5389 del 28/12/2020, in materia di divieto di cumulo e incompatibilità;

i) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca indicato all'allegato A di cui all'art. 1;

j) l'indicazione dell'account (Skype o analoga piattaforma di videoconferenza) nei seguenti casi:

- qualora il bando stesso (rispettivo programma di ricerca indicato nell'allegato A preveda lo svolgimento del colloquio in modalità telematica;

- qualora il colloquio preveda lo svolgimento in presenza, per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire, su richiesta mediante indicazione nella domanda, anche in modalità telematica a mezzo piattaforma indicata nel corrispondente programma di cui all'allegato A.

In tali casi, i candidati ammessi al colloquio, verranno contattati dalla Commissione al recapito di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione.

La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a), c) comporterà l'esclusione dalla selezione.

6. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

b) *curriculum* scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni ivi riportate, redatta sul modulo B allegato;

c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione. I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo C allegato. La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica, unitamente alla domanda, come indicato al comma 1.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito elettronico da parte del candidato ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Valutazione dei titoli e colloquio

1. La commissione giudicatrice opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali. La stessa predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento ovvero affissione alla sede degli esami.

2. Le prove d'esame hanno luogo in presenza ovvero tramite videoconferenza ove indicato nell'allegato A e tendono ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.

Esse consistono:

- nella valutazione dei titoli presentati

- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca, nell'allegato A al presente bando.

3. La commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, ovvero affissione nella sede degli esami.

4. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.

5. Al *curriculum* scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli e *curriculum* scientifico professionale

fino a un massimo di punti 15;

- pubblicazioni

fino a un massimo di punti 25

Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli e *curriculum* scientifico professionale

fino a un massimo di punti 10;

- titoli preferenziali (dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di area medica) fino a un massimo di punti 15;
 - pubblicazioni fino a un massimo di punti 15
- Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.

6. Il diario della prova, è contenuto, qualora previsto, nell'allegato A al presente bando. **Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

7. In assenza della comunicazione di cui al comma 6, il diario della prova è notificato agli interessati tramite e-mail con avviso di ricevimento indicata dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione almeno dieci giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

8. Per le prove indicate nell'allegato A che prevedano lo svolgimento in modalità telematica il colloquio si svolge attraverso videoconferenza a mezzo Skipe o analoga piattaforma.

9. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60.

10. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante pubblicazione nel sito web del Dipartimento ovvero affissione alla sede degli esami.

11. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

ART. 6

Commissione giudicatrice Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.

2. La commissione, espletate le prove, redige la graduatoria sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato e indica il vincitore in relazione al numero dei posti banditi.

3. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.

5. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 7

Conferimento dell'assegno di ricerca Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 6, comma 3, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 8, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 11;
- di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- se dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 8, comma, 1, di essere stato collocato in aspettativa senza assegni;
- di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010;
- di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

6. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. In tali casi, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno

7. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 6.

ART. 8

Requisiti soggettivi

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1 è collocato in aspettativa senza assegni.

ART. 9

Trattamento economico e normativo

1. Ferma restando la disponibilità finanziaria del Dipartimento di Economia e tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2022 citata in premessa in relazione all'anticipazione di budget in favore del DIGI nonché della deliberazione del Consiglio del precitato Dipartimento in data 7.7.2022, gli oneri finanziari derivanti dalle presenti selezioni gravano sul progetto "Next Generation UPP" del Ministero della Giustizia
2. Gli importi degli assegni di ricerca sono determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, Nel contratto di cui all'art. 7 è indicato l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca; tale importo è erogato in rate mensili posticipate.

3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell'assegno.
5. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

ART. 10

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito dei progetti di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro.

2. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Consiglio della struttura di afferenza una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:

- a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.

4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

ART. 11

Divieto di cumulo - Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3, lett. a).

2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero e master universitari.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 8 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

ART. 12

Assenze

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato

decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

ART. 13

Presentazione dei documenti

1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla selezione, sarà invitato a presentare a questa Università, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5

2. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e ricorrano i presupposti di cui all'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all'Unione deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:

- a) certificato attestante la cittadinanza;
- b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.

4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. L'assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 14

Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.
2. Il contratto si risolve, inoltre, per effetto delle seguenti condizioni:
 - a) annullamento della procedura selezione pubblica;
 - b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
 - c) violazione degli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova, emesso con D.R. n. 1143 del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

3. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.

4. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e dei contratti di ricerca", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

ART. 16

Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" di cui al D.R. n. 5389 del 28/12/2020, nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Genova, 6.3.2023

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico Delfino

PROGRAMMA DI RICERCA N. 1

La Commissione si riunisce per la predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio in data **23.03.2023** alle ore **18:00** Il relativo verbale è tempestivamente pubblicato sul sito web del Dipartimento ovvero mediante affissione all'albo della struttura sede degli esami e trasmesso al competente ufficio all'indirizzo e-mail assegnisti@unige.it.

La Commissione si riunisce per procedere alla valutazione dei titoli e all'individuazione dei candidati ammessi al colloquio in data **27.03.2023** alle ore **18:00** Il relativo verbale è tempestivamente pubblicato sul sito web del Dipartimento e trasmesso al competente ufficio all'indirizzo e-mail assegnisti@unige.it. La Commissione convoca altresì, mediante comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione da ciascun candidato, i candidati ammessi al colloquio.

Svolgimento del colloquio: il giorno **28.03.2023** a partire dalle ore **14:30** in modalità telematica tramite videoconferenza a mezzo piattaforma Microsoft Teams.

I candidati ammessi al colloquio verranno contattati dalla Commissione preposta per lo svolgimento del colloquio mediante comunicazione al recapito elettronico riportato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a collegarsi alla piattaforma sopraindicata all'orario previsto.

Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo ANSANELLI

N. 2 assegni - Durata n. 6 mesi – Importo lordo: € 13.566,50

Finanziamento: Progetto PON Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP), CUP D19J22000240006, nell'ambito del programma PON 2014-2020 - Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Ministero della giustizia approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 05 Gennaio 2022 Rif. m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID a valere sulle Linee di intervento 1 (Azione 1.3), 3 (Azione 3.1) e 4 (Azione 4.1) per lo svolgimento di quanto previsto nell'Allegato B (Il Progetto).

Titolo: Progetto PON Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia e in particolare della giustizia civile nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP), CUP D19J22000240006, nell'ambito del programma PON 2014-2020 – Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Ministero della giustizia approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 5 Gennaio 2022 Rif. m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID a valere sulle Linee di intervento 1 (Azione 1.3), 3 (Azione 3.1) e 4 (Azione 4.1) per lo svolgimento di quanto previsto nell'Allegato B (Il Progetto).

Descrizione: Le attività si svolgeranno sulle 4 Linee del progetto *Next generation UPP* (1) potenziamento dell'UPP; (2) tecniche di smaltimento dell'arretrato; (3) sperimentazione di modelli relativi alle azioni precedenti; (4) potenziamento dell'offerta formativa dei Dipartimenti. Gli Assegnisti dovranno: 1) mappare il funzionamento dell'UPP e delle tecniche di smaltimento dell'arretrato presso gli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Genova; 2) partecipare all'elaborazione e sperimentazione di strumenti di ausilio informatico per migliorare il funzionamento dell'UPP e la gestione dell'arretrato in materia civile; 3) supportare la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica degli Uffici giudiziari e delle Cancellerie civili; 4) collaborare all'implementazione dell'offerta formativa dei Dipartimenti.

Settore scientifico-disciplinare: IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE; IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale della classe LMG/01 Giurisprudenza.

Argomenti del colloquio: Il colloquio verterà sulle materie oggetto del Progetto, quali a titolo esemplificativo: diritto processuale civile, evoluzione della normativa in tema di Ufficio per il processo, ordinamento giudiziario, conoscenza della geografia giudiziaria, delle tecniche di smaltimento dell'arretrato, diritto civile, diritto amministrativo.

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

PROGRAMMA DI RICERCA N. 2

La Commissione si riunisce per la predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio in data **23.03.2023** alle ore **11:00** Il relativo verbale è tempestivamente pubblicato sul sito web del Dipartimento ovvero mediante affissione all'albo della struttura sede degli esami e trasmesso al competente ufficio all'indirizzo e-mail assegnisti@unige.it.

La Commissione si riunisce per procedere alla valutazione dei titoli e all'individuazione dei candidati ammessi al colloquio in data **27.03.2023** alle ore **10:30** Il relativo verbale è tempestivamente pubblicato sul sito web del Dipartimento e trasmesso al competente ufficio all'indirizzo e-mail assegnisti@unige.it. La Commissione convoca altresì, mediante comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione da ciascun candidato, i candidati ammessi al colloquio.

Svolgimento del colloquio: il giorno **27.03.2023** a partire dalle ore **15:00** in modalità telematica tramite videoconferenza a mezzo piattaforma Teams.

I candidati ammessi al colloquio verranno contattati dalla Commissione preposta per lo svolgimento del colloquio mediante comunicazione al recapito elettronico riportato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a collegarsi alla piattaforma sopraindicata all'orario previsto.

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola RAMASSA

N. 1 assegno - Durata mesi 6 – Importo lordo: € 13.566,50

Finanziamento: Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia Nord Ovest –PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 –Asse I – Azione 1.4.1. CUP D19J22000240006

L'assegnista lavorerà sulle seguenti linee di intervento:

Linea di intervento 1 - Azione 1.3 - descrizione attività: Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il Processo;

Linee di intervento 3 - Azione 3.1 - descrizione attività: Istituzione della Task Force per il miglioramento dell'efficienza e della produttività degli uffici giudiziari;

Titolo: Logiche di determinazione dei costi delle attività degli uffici giudiziari.

Descrizione: L'attività di ricerca si inserisce nell'ambito del progetto "Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest". Obiettivo della ricerca oggetto dell'assegno è lo sviluppo di una proposta per la determinazione dei costi dell'attività degli uffici giudiziari. Tale obiettivo sarà perseguito, in stretta collaborazione con gli altri partecipanti al progetto e tramite lo svolgimento di interviste, partendo dall'analisi delle attività svolte e dei costi associati, con individuazione dei relativi cost driver. La proposta sarà inoltre supportata da un'approfondita analisi della letteratura sulla misurazione della performance e la contabilità dei costi in ambito pubblico, con particolare attenzione ai casi della sanità e dell'università.

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

Sede: Dipartimento di Economia

Titolo di studio richiesto: Laurea in Economia (V.O., specialistica o magistrale)

Argomenti del colloquio: Misurazione delle performance aziendali; Contabilità dei costi.

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.